COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 233,32		
	di cui:	€	per corrispettivi
		€	per interessi
		€ 190,32	per spese legali
		€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.
Nell'anno 2016, a fronte di 220615 sanzioni emesse sono stati presentati 199 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,09%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,02% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
  si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 18.11.2017

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 560/2017 del 21/09/2017
Soggetto creditore:
Denominazione: Falleni Riccardo nato a Livorno il 05/06/1970
Codice fiscale: FLLRCR70H05E625S p.iva
Residenza/sede legale: Via Medaglie d'Oro n. 5/6 Collesalvetti
Importo complessivo del debito: € 233,32

di cui:	€_____	per corrispettivi
	€_____	per interessi fino al
	€ 190,32	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53
Tel: 050910826
e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

VISTA LA SENTENZA NR. 560/2016 DEL 21/09/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

[] IMPUGNAZIONE:

[] EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 7/10/17

Il responsabile dell'istruttoria

Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ELENA SAFTICH
VIA MARCO MASTACCHI 265
LI LIVORNO
LI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **560/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **CECCARINI FLAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **560/2017** in data : **21/09/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **FALLENI RICCARDO**

Difeso da
ELENA SAFTICH

Resistente Principale **COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**

Difeso da

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 21/09/2017

IL CANCELLIERE
ALESSANDRO MAGGIONI

Sent. n. 560/
del 6/9/20
R. G. n. 560/
Rep. n.
Cron n. 4358/
Sent. dep. 21/9/2
Oggetto: opp.ne a sanzione amm.va
PUBBL 21/9/

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 560/2016 R.G., promossa da:

FALLENI RICCARDO (codice fiscale FLL RCR 70H05 E625S), residente in Collesalvetti (Livorno), Fraz. Guastice, Via delle Medaglie d'Oro 5/6, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Saftich del Foro di Livorno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Via M. Mastacchi 265, come da procura in atti **RICORRENTE**

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini **RESISTENTE**

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 6.9.2017 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale impugnato.

PER PARTE RESISTENTE: Insiste per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto in data 2.3.2016 (inviato per posta in data 27.2.2016) il sig. Falleni Riccardo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 29701C/2015/V, elevato nei suoi confronti in data 27.1.2016

dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa, perché alle ore 14,40 del 9.12.2015, in Pisa, Via della Cornacchiaia, il conducente del motociclo Yamaha TMAZ targato BK 219 ZX, di proprietà dell'odierno ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 CdS, in quanto "circolava in Via della Cornacchiaia senza avere al seguito la patente di guida".

Deduceva la ricorrente l'illegittimità del verbale, non essendo mai stato intestatario di un motociclo targato BK 219 ZX, bensì di un motociclo targato BK 21928, venduto in data 25.6.2015 al sig. Bernini Furio, con ciò risultando la totale estraneità del ricorrente all'infrazione contestata. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio in cancelleria insistendo per la conferma del verbale impugnato.

La causa, istruita con produzioni documentali e prove per testimoni, è stata decisa all'udienza del 6.9.2017, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano

incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Sempre in via preliminare deve essere ritenuta la tempestività dell'opposizione.

Il Comune di Pisa ha eccepito la tardività dell'opposizione in quanto essendo la notifica del verbale avvenuta in data 29.1.2016 il termine per l'opposizione andava a scadere il 28.1.2016. Tuttavia, come risulta dal timbro datario sul plico postale, la consegna all'ufficio postale è avvenuta in data 27.1.2016 e pertanto l'opposizione deve considerarsi tempestivamente introdotta.

Nel merito l'opposizione deve essere accolta.

Anche volendo considerare un mero errore materiale quello commesso dalla SEPI nell'indicare l'erronea targa del motociclo BK 219 ZX, anziché BK 21928, targa del motociclo di cui il ricorrente stesso ha riferito essere stato proprietario, risulta documentalmente provato che tale motociclo è stato venduto, con atto trascritto in data 25.6.2015 (quindi precedentemente alla commissione dell'infrazione di cui è causa), al sig. Bernini Furio.

Oltre a ciò l'agente accertatore escusso come testimone ha riferito come sia successivamente emerso che il conducente del motociclo era soggetto diverso dal Falleni, che dichiarò di chiamarsi Magoni Marco (o Manrico). Da ciò risulta in modo non equivoco la totale estraneità dell'odierno ricorrente all'infrazione commessa.

L'opposizione deve pertanto essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in via forfetaria come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida forfetariamente in complessivi € 193,00, di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 150,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 6.9.2017

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
21 SET. 2017
Il Cancelliere
Dr. Alessandro Maggini